

# COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 del Registro – **REGOLAMENTO BARATTO AMMINISTRATIVO.**

Data 15/02/2022 -

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 843 del 8 febbraio 2022 del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta di inizio, con accesso contingentato, in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Geom. Plumeri Alessandro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	PLUMERI ALESSANDRO	Presidente	X	
2	IMMORDINO LIBORIO	Vice Presidente	X	
3	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale		X
4	SCARLATA ELIANA	Consigliere Comunale	X	
5	CALA' SILVANA	Consigliere Comunale		X
6	BORDENGA GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
7	GUARINO SALVATORE	Consigliere Comunale		X
8	IMMORDINO IVAN	Consigliere Comunale	X	
9	DILIBERTI CALOGERO MASSIMILIANO	Consigliere Comunale	X	
10	FAVATA RITA	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti 03-----

Presenti 07

Fra gli assenti sono giustificati i signori;

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro.

Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Il Sindaco, il Vice Sindaco La Monaca Calogerina e l'Assessore Nalbone Giusi;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il Presidente cede la parola all'Ass.re al bilancio Immordino I., il quale illustra il punto in esame, mediante lettura di una breve relazione. Chiede al Presidente che il Regolamento venga dato per letto. I consiglieri concordano.

Il Cons. Favata chiede alcune delucidazioni sui soggetti che possono beneficiare del baratto, in particolare le associazioni. Ritiene che quello del baratto possa essere uno strumento utile ma da utilizzare con accortezza per evitare minori entrate.

L' Ass.re al bilancio Immordino I. replica che è l'Ente a stabilire a monte l'entità finanziaria da destinare a questo strumento.

Il Cons. Bordenga conferma che sarà il Consiglio comunale a stabilire la somma da destinare per il baratto e che è prevista una fase sperimentale per verificare gli effetti di tale istituto.

L' Ass.re al bilancio Immordino I. comunica di avere presentato un emendamento - inserito agli atti del verbale - con il quale si specifica che laddove nel regolamento si parla di Tosap, la stessa debba essere intesa come sostituita dal Canone unico patrimoniale, recentemente entrato in vigore.

A questo punto il Presidente invita i consiglieri a votare l'emendamento in esame con il seguente esito:

Presenti: 7

Assenti: 3 (Schillaci; Calà; Guarino)

Favorevoli: 7

Con n. 7 voti favorevoli su 7 espressi in forma palese

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'emendamento a firma dell' Ass.re al bilancio Immordino I., inserito agli atti del presente verbale.

Il PRESIDENTE a questo punto propone al Consiglio di votare il punto in esame per come emendato con il seguente esito:

Presenti: 7

Assenti: 3 (Schillaci; Calà; Guarino)

Favorevoli: 7

Con n. 7 voti favorevoli su 7 espressi in forma palese

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva il punto, per come emendato, avente ad oggetto: **REGOLAMENTO BARATTO AMMINISTRATIVO.**

- segue -



# **COMUNE DI VILLALBA**

**(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)**

**AREA II – FINANZIARIA E PERSONALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 10 DEL 20 Aprile 2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTO BARATTO AMMINISTRATIVO**

## **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*";

-**VISTI** gli artt. 24 del decreto legge n. 133/2014 e 190 del decreto legislativo n. 50/2016, che hanno introdotto misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità di riferimento, consentendo ai Comuni di prevedere la riduzione e/o

l'esenzione di tributi in corrispondenza con lo svolgimento di determinate prestazioni da parte dei cittadini;

**-RITENUTO** l'istituto del baratto amministrativo strumento sussidiario e complementare per assicurare forme di partenariato sociale nel rispetto della salvaguardia dei vincoli e degli equilibri finanziari dell'Ente locale, al fine di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione del patrimonio urbano a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali;

**-DATO ATTO CHE** l'articolo 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

**-VISTO** lo schema di Regolamento del baratto amministrativo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**-VISTO** l'articolo n.41 Dl. 22 marzo 2021, pubblicato sulla GU N.70 DEL 22 Marzo 2021 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023 al 30 aprile 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla medesima data;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;


**-ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore, depositato agli atti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

**-ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di responsabilità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;

**DELIBERA**

1) **APPROVARE** il nuovo Regolamento del baratto amministrativo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,

**COMUNE DI VILLALBA**  
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ISTITUTO DEL BARATTO**  
**AMMINISTRATIVO**

## CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1

#### *(Finalità ed oggetto)*

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 24 del decreto legge n. 133/2014 e dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 50/2016, che hanno introdotto misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità di riferimento, consentendo ai Comuni di prevedere la riduzione e/o l'esenzione di tributi in corrispondenza con lo svolgimento di determinate prestazioni da parte dei cittadini.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituto del baratto amministrativo nel Comune di Villalba, quale strumento sussidiario e complementare per assicurare forme di partenariato sociale nel rispetto della salvaguardia dei vincoli e degli equilibri finanziari dell'Ente locale, al fine di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione del patrimonio urbano a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali.
3. L'intervento di cura e di recupero su aree ed immobili pubblici viene inteso come concreto contributo e manifestazione della partecipazione alla vita della comunità di riferimento, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla stessa.

### Art. 2

#### *(Ambito di applicazione)*

1. L'istituto del baratto amministrativo trova applicazione in forma spontanea, solo per i cittadini singoli o per le associazioni e/o formazioni sociali stabilmente organizzate non finalizzate allo scopo di lucro, residenti e presenti nel Comune di Villalba, in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del presente regolamento.
2. L'istituto del baratto amministrativo non può essere utilizzato per eludere le regole poste a tutela della libera concorrenza o per aggirare vincoli di finanza pubblica.
3. L'istituto del baratto amministrativo non è applicabile ai debiti pregressi di esercizi finanziari passati.
4. I destinatari del baratto amministrativo non possono in alcun modo ricoprire posti vacanti nella pianta organica del Comune. I prestatori di attività in forma di baratto amministrativo non possono in alcun modo essere considerati lavoratori subordinati dell'Ente.

### Art. 3

#### *(Interventi oggetto di baratto amministrativo)*

1. Gli interventi oggetto di baratto amministrativo possono riguardare:
  - la pulizia, la manutenzione e/o l'abbellimento di arce verdi, piazze o strade;
  - la valorizzazione di arce verdi, piazze o strade mediante iniziative culturali di vario genere;

- interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e beni immobili inutilizzati;
  - supporto al personale comunale per attività di sorveglianza, apertura-chiusura locali e supporto organizzativo in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative o sociali.
2. Gli interventi sopracitati hanno carattere occasionale e non continuativo e sono finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini e dalle associazioni.
3. Gli interventi oggetto di baratto amministrativo vanno ad integrare e migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune e ad incrementare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici o edifici assicurandone la fruibilità collettiva.

#### Art. 4

##### *(Requisiti per l'attivazione degli interventi)*

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Villalba;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) avere un ISEE non superiore a 8.500,00 euro;
- d) non aver usufruito di sgravi fiscali attraverso l'istituto del baratto amministrativo nell'anno precedente;
- e) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- f) assenza di condanne penali: in particolare sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le Associazioni e/o altre formazioni sociali non a scopo di lucro, di cui all'art.2, comma 1 del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- a) sede legale nel Comune di Villalba;
- b) scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Villalba;
- c) essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive devono essere regolarmente registrate).

I cittadini impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali devono possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

## CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

### Art. 5

*(Individuazione dell'importo complessivo del baratto amministrativo e limiti individuali)*

1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta, prima dell'approvazione del bilancio previsionale, approva con propria deliberazione:
  - a) i criteri di applicazione, le condizioni e le risorse economiche da destinare per le attività di cui al presente regolamento;
  - b) il tributo o i tributi su cui operare le riduzioni e/o le esenzioni, quale riconoscimento dell'utilità sociale dell'intervento realizzato da ciascun cittadino e da ciascuna associazione che avrà svolto interamente le attività previste nel contratto di partenariato sociale, tra:
    - IMU imposta municipale propria, dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
    - TASI tributo per i servizi indivisibili, destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili;
    - TARI tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
    - TOSAP tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dovuta per le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune;
  - c) il limite massimo individuale di esenzione;
  - d) in caso di riduzione la percentuale e il massimale di riduzione (ad esempio pari al 50% del dovuto fino ad un massimo di euro 300,00).
2. Nella suddetta deliberazione l'ente deve:
  - a) motivare il rapporto di stretta inerenza tra le esenzioni e le riduzioni dei tributi e le attività di cura e valorizzazione che i cittadini singoli o associati possono realizzare;
  - b) motivare la decisione di avvalersi dell'istituto del baratto amministrativo sulla base di un'attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti.
3. Nello schema di bilancio viene inserita la previsione della spesa da destinare al baratto amministrativo, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio comunale ai sensi del comma 1, lettera a).

### Art. 6

*(Avviso pubblico)*

1. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, approva un avviso nel quale sono indicati i termini e le modalità con cui i cittadini possono formulare le proposte di intervento.
2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno quindici giorni sull'albo pretorio e comunque secondo modalità idonee a garantirne la massima diffusione.



**Art. 7**  
*(Proposta di collaborazione)*

1. La proposta di collaborazione deve indicare:
  - a) generalità complete del proponente (singolo o associato);
  - b) possesso dei requisiti richiesti;
  - c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività nell'ambito dei servizi di cui all'art. 3;
  - d) prestazione da svolgere nell'ambito del servizio prescelto;
  - e) disponibilità in termini di tempo.
2. I cittadini e le associazioni possono presentare la proposta di collaborazione entro il termine stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo precedente compilando l'apposito modello fornito dagli uffici comunali (Allegato A1 per le persone fisiche e Allegato A2 per le associazioni e/o formazioni sociali no-profit). Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto di spesa, la parte restante viene assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna. A tal fine fa fede la data del protocollo del Comune di Villalba ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno.
3. La proposta di collaborazione vale per l'anno solare e non è ripetibile nell'anno successivo alla presentazione della domanda.

**Art. 8**  
*(Valutazione della proposta di collaborazione)*

1. Le proposte di collaborazione vengono sottoposte alla valutazione degli uffici comunali preposti per verificare il possesso dei requisiti del proponente nonché il carattere di economicità delle stesse.
2. Nel caso in cui il numero di proposte di collaborazione ammissibili superi l'ammontare massimo di risorse stabilito con la delibera di cui all'art. 5, la selezione delle stesse avviene redigendo una apposita graduatoria che privilegia l'accesso alle fasce più deboli seguendo i seguenti criteri:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
ISEE fino a € 2.500	8
ISEE fino a € 5.000	6
ISEE fino a € 8.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
I nuclei mono genitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun nucleo familiare)	2
Assenza di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

3. Detta graduatoria viene approvata dal Responsabile del Settore con propria determinazione pubblicata nelle forme previste dalla legge.

4. Ove non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per l'accettazione della proposta, gli uffici comunali trasmettono opportuna comunicazione al richiedente illustrandone le motivazioni.

5. In caso di esito positivo della valutazione della proposta, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del contratto di partenariato sociale, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del settore preposto.

#### Art. 9

##### *(Contratti di partenariato sociale)*

1. Il contratto di partenariato sociale è lo strumento con cui l'ente e i cittadini/le associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del contratto di partenariato sociale varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del contratto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli art. 15 e successivi del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.

#### Art. 10

##### *(Organizzazione dell'attività)*

1. L'attività assegnata nel contratto di partenariato sociale al richiedente del baratto amministrativo non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

2. Di concerto gli Assessorati Comunali con gli uffici competenti, sulla base del contratto di partenariato sociale stipulato, predispongono un calendario per lo svolgimento delle attività, come contributo materiale per l'adempimento

dell'obbligazione tributaria spettante per l'anno in corso, individuando l'impegno temporale necessario per raggiungere l'ammontare della riduzione. I moduli concordati con il cittadino/l'associazione non possono superare in alcun modo l'ammontare delle imposte dovute.

3. Il calendario per lo svolgimento delle attività assegnate è vincolante per il richiedente, che può richiederne delle variazioni soltanto a fronte di comprovati motivi.

#### Art. 11

##### *(Obblighi del richiedente)*

1. Il destinatario del baratto amministrativo opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. È tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al referente del Comune eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 10 ore di partecipazione al baratto amministrativo ogni 70,00 Euro di tributo simbolico da versare.

#### Art. 12

##### *(Registrazione dei moduli)*

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui i moduli di intervento sono espliciti, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo baratto amministrativo. Lo svolgimento delle attività di cui al baratto amministrativo viene eseguito sotto la supervisione di un dipendente comunale.

2. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi (in caso di manifestazioni ecc.) previa autorizzazione del referente del Comune.

#### Art. 13

##### *(Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale)*

1. Il Comune deve fornire al cittadino, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. Il Comune fornisce i normali dispositivi di protezione individuale, qualora siano previsti dalla normativa antinfortunistica e siano necessari allo svolgimento delle attività.

3. I dispositivi di sicurezza vengono forniti in comodato d'uso gratuito ed il cittadino ne risponde e ne deve avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avviene nei modi ed entro i termini concordati con il referente del Comune. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponde direttamente.

4. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati alle attività da svolgere ed a rispettare le prescrizioni impartite.

#### Art. 14

##### *(Assicurazione)*

1. Tutti i cittadini impiegati nell'attività del Baratto Amministrativo vengono assicurati, con oneri a carico dell'Ente, con polizza a copertura dei rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), con validità limitata esclusivamente alle ore di effettivo servizio.

2. Per quanto attiene le associazioni le stesse devono provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il cittadino/L'associazione risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

#### Art. 15

##### *(Mezzi e attrezzature e materiali di consumo)*

1. Il Comune di Villalba, laddove necessario, fornisce a ciascun cittadino badge e vestiario identificativo.

2. Il Comune ove possibile fornisce attrezzature, beni strumentali e materiali di consumo.

3. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti dall'Amministrazione comunale in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

### CAPO III - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

#### Art. 16

##### *(Obblighi e responsabilità del cittadino e delle associazioni)*

1. Il cittadino è tenuto a svolgere l'attività e/o l'intervento nel rispetto del contratto di partenariato sociale sottoscritto; deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.

2. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del cittadino, l'incaricato del Comune provvede all'immediato allontanamento dal servizio. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

3. L'incaricato del Comune verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività o del servizio e la presenza concordata delle persone coinvolte nelle attività.

#### Art. 17

##### *(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)*

1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini/le associazioni e le connesse responsabilità.

2. I cittadini/le associazioni, che contribuiscono con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani, rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini/le associazioni, che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani, assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. Il mancato rispetto per n. 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del referente del Comune è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

#### CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 18

*(Clausole interpretative)*

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini/le associazioni, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini e le associazioni di concorrere alle attività oggetto di baratto amministrativo.

##### Art. 19

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno a seguito del quale l'Amministrazione è tenuta a valutare l'esito e l'opportunità del mantenimento.

3) **DARE ATTO** che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;

4) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Il Responsabile Dell'AREA II

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 20 Aprile 2021

Il Responsabile dell'Area II  
(dott Ivan PACI)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, li 20 Aprile 2021

Il Responsabile dell'Area II  
(Dott Ivan PACI)



# COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

Libero Consorzio dei Comuni di CALTANISSETTA

— \* —

## PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL  
20/04/2021 AVENTE AD OGGETTO

### “REGOLAMENTO BARATTO AMMINISTRATIVO”

La sottoscritta Anna Maria Scilipoti, Revisore Unico dei Conti del Comune di Villalba, al fine di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del Regolamento Baratto Amministrativo, ha proceduto alla disamina della documentazione ricevuta a mezzo email da parte del Responsabile dei servizi finanziari Dott. Ivan Paci in data 20/04/2021, costituita dalla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2021 e dal Regolamento per l'applicazione dell'Istituto del Baratto Amministrativo.

Pertanto,

Il Revisore

- verificato che nel regolamento fossero presenti elementi essenziali quali:
- la natura dei beneficiari;
- i tributi ai quali applicare l'istituto garantendo l'inerenza tra questi e le attività poste in essere;
- la non applicabilità dell'istituto ai debiti pregressi, bensì esclusivamente a quelli relativi all'esercizio finanziario in corso al momento di presentazione della domanda;
- l'articolazione temporale dell'agevolazione, utilizzabile in via occasionale;
- l'individuazione preventiva da parte della Giunta Comunale dell'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili;

raccomandando che nell'istruttoria relativa ai progetti presentati si abbia particolare cura all'evoluzione del quadro normativo e all'acquisizione degli elementi necessari a valutare la possibilità di concedere l'agevolazione, avuto particolare riguardo alla valutazione della situazione economica propria del richiedente;

VISTI:



- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 24 del D.L. 133/2014, della legge di conversione n. 164/2014;
- i vigenti regolamenti comunali sulle entrate;

**TENUTO CONTO**

- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area II - Servizio Finanziari - Dott. Paci, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**CONSIDERATO**

- Che il nuovo regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



sulla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n.10 del 20/04/2021 avente ad oggetto "Regolamento Baratto Amministrativo".

Letto, approvato e sottoscritto

Barcellona P.G., 24/04/2021

L'organo di revisione economico-finanziaria

(Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti)







## COMUNE DI VILLALBA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

### Proposta di Emendamento

#### Regolamento per l'applicazione dell'istituto del Baratto Amministrativo

Vista la sopravvenuta approvazione della delibera n. 19/2021 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e spazi comunali e autorizzazione o esposizione pubblicitaria – tariffe” con la quale, per quanto qui d'interesse, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è stata sostituita dal c.d. canone unico.

#### TESTO DELL'EMENDAMENTO

Sostituire all'art. 5, comma 1, lett. b) le parole “TOSAP tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dovuta” con le seguenti: “canone unico patrimoniale di cui al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e spazi comunali e autorizzazione o esposizione pubblicitaria – tariffe approvato con delibera n. 19/2021, dovuto”.

Il proponente

Assessore Bilancio e Tributi

C.C. n.07 del 15/02/2022  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Geom. Alessandro Plumeri

Il Segretario Comunale  
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e registrata al n. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
\_\_\_\_\_

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro  
\_\_\_\_\_